

Statuto della
"IL VOLO società cooperativa sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Rieti la Società
coopera-

tiva sociale denominata

"IL VOLO società cooperativa sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
re-

sponsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sed
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche
altro-

ve.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 205
(duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con
deliberazione

dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci
dissen-

zienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di persegui-
	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana-
	na e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale -
	finalizzata, con gestioni separate:
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.
	381;
	2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di
	cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.
	381.
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-
	ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai pro-
	pri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei ser-
	vizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili
	sul mercato.
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite
	la gestione in forma associata e la prestazione della

	propria
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento
	lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-
	dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera so-
	ciali, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e
	di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori
	dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sa-
	nitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore
	degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare l
	migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, social e
	materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni
	di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hann
	pertanto ad oggetto:
	1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci
	lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori
	corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla
	base di previsioni del regolamento, che definiscono

	l'organiz-
	zazione del lavoro dei soci;
	2) – la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi so-
	ciali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,
	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul
	mercato.
	*****+
	La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria atti-
	vità caratteristica:
	1) – ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre
	1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in
	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza so-
	ciali a soggetti appartenenti a particolari categorie, anch
	di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente
	statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto socia-

	le;
	2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
	novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice
	civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività
	- in misura non inferiore al trenta per cento del totale di
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa,
	esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività
	della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente
	con il loro stato soggettivo, devono essere socie della coope-
	rativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni la-
	vorative sia di soci che di terzi.
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp.
	att. c.c.).
	Informazioni relative alla gestione mutualistica.
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindac -

	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
	dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenen-
	do conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio
	della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b),
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2,
	del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evi-
	denziare:
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organiz-
	zazione dell'attività mutualistica della società a benefici
	delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari desti-
	natari dell'attività sociale;
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per l'
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuo-
	vi soci operatori;
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e
	nell'impiego delle relative risorse;
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-
	tre società;
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci

	coope-
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dall
	società, e della relativa remunerazione.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propr
	soci cooperatori, ha per oggetto:
	A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n
	381/1991:
	l'accoglienza e l'assistenza a stranieri, richiedenti asilo
	rifugiati, extracomunitari, minori italiani e stranieri;
	l'as-
	sistenza sociale non residenziale; la gestione di servizi
	per
	l'immigrazione, l'accoglienza e la tutela dei migranti e de
	richiedenti asilo;
	l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domici
	liare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di
	attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a
	favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o
	bisognose,
	di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e
	fami-
	glie in difficoltà;
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed
	in-
	fermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,
	case

	di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di
	formazione professionale, sanitari di base e a elevata inte
	grazione sociosanitaria;
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione
	dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori i
	stato di bisogno anche momentaneo;
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole
	e simili;
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali
	psichiatrici;
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela
	della salute e la prevenzione delle malattie;
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-
	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone
	bisognose;
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-
	nità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane,
	inferme o bisognose;
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collabo-
	razione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la
	propria attività nei settori suindicati.
	B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n
	381/1991:
	- l'esecuzione di opere di sistemazione agraria e forestale
	di manutenzione del verde pubblico e privato, e la gestione di
	vivai; l'esecuzione di opere edilizie e di ristrutturazione
	la manutenzione di edifici; la manutenzione di spazi pubblici;
	la commercializzazione e l'installazione di elementi di
	arredo
	urbano;
	- l'assunzione e l'esecuzione di incarichi di letture di con-
	tatori, pulizie e manutenzioni varie, piccoli trasporti;

	- la gestione di maneggi e strutture sportive;
	- la gestione di attività di ristorazione e di catering, non-
	chè le gestione di mense scolastiche.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-
	le, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere parteci-
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non
	di collocamento sul mercato.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati a
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità d
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-
	lamento approvato con decisione dei soci.
	TITOLO III
	SOCI
	Art. 5 (Soci)
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti di legge.
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi qual

	soci, in osservanza al disposto dell'art. 2522 c.c., solo per-
	sonne fisiche.
	Possono essere soci cooperatori:
	a) – le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazio-
	ni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavo-
	ratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggia-
	ta deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
	b) – le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente
	capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria
	attività lavorativa o professionale;
	c) – le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-
	lità di "soci utenti" della cooperativa;
	d) – i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della

	legge
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-
	tuitamente, per fini di solidarietà.
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle
	supe-
	riori lettere a), b), c), d) costituiscono separate
	categorie
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 254
	del codice civile.
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone
	svantag-
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggett
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
	alcoli-
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti
	pe-
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misur
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sens
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e
	succes-
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone
	svantaggia-
	te i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consi
	glio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
	della
	previdenza sociale, di concerto con il Ministro della

	sanità,
	con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari
	sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, du-
	rante la vita della società, al disotto della percentuale del
	trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto,
	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative
	per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di
	un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.
	9. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento

	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indica-
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-
	va; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad
	ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nel
	l'oggetto sociale.
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a societ
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza co
	la Cooperativa.
	Art. 6 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
	all'Or-
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
	di
	nascita;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni

	legalmente
	adottate dagli organi sociali.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
	mutualistico
	e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'in-
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro
	dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,
	mo-
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di
	ammissione
	e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
	Ammini-
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di
	decadenza
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,
	chie-
	dere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria deci-
	sione.
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella
	nota
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle
	determi-
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

	Art. 7 (Obblighi del socio)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	statuto, i soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal
	l'Organo amministrativo:
	- del capitale sottoscritto;
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle
	spese
	di istruttoria della domanda di ammissione;
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-
	gli Amministratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-
	gli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
	mento o per causa di morte.
	Art. 9 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
	cio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
	mento degli scopi sociali.

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60
	(sessanta) giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può
	proporre opposizione al Tribunale.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-
	sura dell'esercizio successivo.
	Art. 10 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
	cio:
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-

	chiesti per l'ammissione;
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-
	ni adottate dagli organi sociali;
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)
	giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori co-
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovu-
	te alla Società a qualsiasi titolo;
	e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Tribunale nei termini di legge. Lo scioglimento
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-
	porti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro de-
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno.
	Art. 12 (Liquidazione)
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
	lutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. C), l
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dal-
	l'approvazione del bilancio stesso.
	Art. 13 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto non provvisti dei requisiti per l'ammissione nella so

	cietà o che non intendano esservi ammessi, presentata idone
	documentazione comprovante il loro titolo, hanno diritto al
	rimborso delle quote liberate, secondo le disposizioni del-
	l'art. 2535 c.c.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione de
	socio deceduto; essi sono ammessi previa deliberazione del-
	l'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le
	mo-
	dalità e le procedure di cui al precedente art. 7.
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re
	sponsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta - ai sensi dell'art. 2949 c.c.
	al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od
	esclusi
	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato
	ri-
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione
	del
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del
	rapporto
	sociale è divenuto operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
	rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva
	legale.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde vers
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per

	un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativ
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 15 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-
	ferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valo-
	re non inferiore né superiore ai limiti di legge;
	b) dalla riserva legale;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soc
	e/o prevista per legge.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello
	scioglimento
	della Società.
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

	vo-
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-
	dicazioni previste nel precedente art. 7.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-
	vimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-
	sizione al Tribunale.
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre

	di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla
	decisione
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni
	dal-
	la chiusura dell'esercizio sociale.
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sull
	destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%
	(trenta
	per cento);
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
	della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,
	nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei
	limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.9
	n. 59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli
	utili,
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve

	divisi-
	bili tra i soci non cooperatori.
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all'art.
	2514 c.c., ed in particolare:
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superior
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offert
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
	ri;
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
	ne.
	Art. 18 (Ristorni)
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di

	ri-
	storni ai soci.
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzio-
	nal-
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degl
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.
	TITOLO V
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Art. 19 (Decisioni dei soci)
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenz
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli
	argo-
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che
	rappresen-
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci
	sotto-
	pongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli
	utili;
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei
	Sindaci
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una

	so-
	stanziiale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritt
	dei soci.
	Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assemblea-
	re.
	Art. 20 (Assemblee)
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-
	tera raccomandata A.R. o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora del-
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
	in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gl
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono presen-
	ti o informati della riunione. Gli amministratori e i sindaci
	si intendono informati quando sia stata data loro

	comunicazio-
	ne scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimen-
	to, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunio-
	ne. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-
	scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien-
	temente informato.
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei
	voti
	dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione
	con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto
	al
	voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei
	pre-
	senti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,
	salvo
	che norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti di-
	spongano su specifiche materie quorum superiori; l'assemble
	delibera in ogni caso con il voto favorevole di almeno un
	ter-
	zo dei soci aventi diritto al voto per la modifica dello
	sta-
	tuto.

	Art. 22 (Votazioni)
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e
	comunque sempre con scrutinio palese.
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Art. 23 (Voto)
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
	sua partecipazione.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria,
	e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nel
	l'art. 2372 del codice civile.
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal

	pre-
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
	dato da un notaio.
	Art. 25 (Amministrazione)
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-
	strazione.
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero
	di Consiglieri variabile da due a cinque, ed il loro numero
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.
	L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indetermi-
	nato, o per il tempo stabilito dall'Assemblea all'atto dell

	nomina, salva la facoltà di dimissioni o di revoca, che potrà
	in ogni tempo essere esercitata dall'assemblea dei soci, e
	scade, in caso di nomina a tempo determinato, alla data nella
	quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo al
	l'ultimo esercizio della carica.
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-
	sidente.
	L'Assemblea delibera in merito al compenso degli amministrato-
	ri.
	Art. 26 (Compiti degli Amministratori)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-
	cisione dei soci dalla legge.
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono su
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni de
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le
	eventuali modalità di esercizio della delega.

	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale anda-
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, non-
	ché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimen-
	sioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle
	sue controllate.
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-
	stratori.
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'a-
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo ch
	gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informat
	almeno un giorno prima della riunione.
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando v
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
	Art. 28 (Rappresentanza)
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministra-
	tivo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai

	terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente
	perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altres
	compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperati-
	va l'accesso al credito bancario.
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-
	que grado di giurisdizione.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini
	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-
	gislative vigenti al riguardo.
	Art. 29 (Collegio sindacale)
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se
	comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre
	membri effettivi.

	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci sup-
	plenti.
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione
	dei soci.
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo
	al terzo esercizio della carica.
	Essi sono rieleggibili.
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di
	durata del loro ufficio.
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
	TITOLO VI
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel

	segunte
	ordine:
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato da
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente
	statuto;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
	della
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.
	59.
	TITOLO VII
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 32 (Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
	soprattut-
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci
	deter-
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento
	dell'attività
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare
	appositi
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le
	mo-
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno esser
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici
	se
	verranno costituiti.
	Art. 33
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
	devoluzione)

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.
	Art. 34 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto, alla presente
	cooperativa si applicano:
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-
	perativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni del-
	la legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, re-
	lative alla posizione dei soci lavoratori;
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa so-
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità so-
	ciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4
	dicem-
	bre 1997 n. 460;
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le
	norme del codice civile relative alle società cooperative;

	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni
	sulla società a responsabilità limitata.
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho
	letto
	ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno
	dichiarato
	conforme alla loro volontà e sottoscritto, alle ore
	diciotto,
	in calce ed in margine con me Notaio nei fogli di cui const
	a
	norma di legge.
	Scritto in parte a mano ed in parte a macchina da persona d
	nia fiducia e completato a mano da me su nove fogli di 32
	(trentadue) facciate intere e sin qui della trentatreesima.
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del
	docu-
	mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs
	82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione
	ad
	uso del registro delle imprese.
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite modello
	uni-
	co informatico.

Roma, 9 febbraio 2016